

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello non risolve il rebus dell'autonoma organizzazione

di **Sergio Pellegrino**

Con la [risoluzione n. 82/E](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della *vexata quaestio* delle condizioni che determinano la sussistenza dell'**autonoma organizzazione** per i **professionisti** e conseguentemente il loro **assoggettamento all'Irap**.

L'**interpello** che ha innescato il documento di prassi è stato presentato da un **medico** che opera in regime di **convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, senza personale** e con **beni strumentali di modesta entità** (fattispecie comprovata dalle risultanze del registro cespiti allegato all'interpello).

L'Agenzia ha ritenuto di **non poter dare alcuna risposta** al contribuente, non potendo entrare nel merito della questione, ma ha colto l'opportunità per **ricordare a tutti** (e da qui la scelta di "formalizzare" in una risoluzione *erga omnes* una **non-risposta**) di come sia **cambiata la disciplina dell'interpello** a seguito delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 156/2015**.

Sulla base di quanto previsto dalla **lettera a) del primo comma dell'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente**, così come modificata con l'intervento dell'anno scorso, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere un parere relativamente ad un **caso concreto e personale** con riferimento all'**applicazione delle disposizioni tributarie**, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza** non solo sulla **corretta interpretazione** di tali disposizioni, ma anche sulla **corretta qualificazione** della fattispecie prospettata.

L'interpello quindi non deve vertere necessariamente sulla **situazione di obiettiva incertezza** in relazione alla **norma tributaria**, ma può avere ad oggetto anche la **qualificazione della fattispecie** che interessa il contribuente e di conseguenza l'**applicabilità della norma**, piuttosto che la sua **interpretazione**.

Come è stato precisato dalla stessa Agenzia nella **circolare 9/E del 1° aprile 2016** - nella quale di fatto è stato richiamato quanto affermato nella **relazione illustrativa** al decreto - non possono essere oggetto di interpello tutte quelle situazioni nelle quali giocano un ruolo rilevante quei **profili fattuali** che possono essere **verificati** da parte dell'amministrazione finanziaria **soltanto in sede di accertamento**. Si tratta, in buona sostanza, di situazioni nelle quali ciò che è dubbio **non è la qualificazione** della fattispecie, quanto piuttosto la **verifica della sua effettiva sussistenza**.

In un caso come quello prospettato, osserva l'Agenzia, **l'interpello non può essere considerato**

risolutivo perché non è data all'amministrazione la possibilità di **appurare in concreto** se il medico disponga di uno **studio e di attrezzature che rientrino nello standard previsto dalla convenzione**, circostanza che escluderebbe l'autonoma organizzazione e quindi la soggettività passiva Irap, ovvero abbia **"superato" tali limiti** e quindi **debba versare l'imposta**: questa condizione, come affermato dalla **circolare 28/E del 2010**, deve essere valutata "volta per volta".

Alla luce del **ragionamento** sviluppato dall'Agenzia, appare evidente come si **restringano ulteriormente** i margini per l'**ammissibilità di un interpello di tipo "qualificatorio"**.

In quasi tutte le fattispecie, infatti, è inevitabile che i **"profili fattuali"** assumano rilevanza, ma va sottolineato come, nel caso di specie, attraverso le **risultanze del registro cespiti** allegate all'interpello l'Agenzia avrebbe comunque potuto effettuare una **"serena" valutazione** complessiva della situazione.

Se la necessità di valutare i **"profili fattuali"** pregiudica automaticamente la legittimità dell'interpello, non si può non arrivare alla conclusione che **in ben pochi casi l'amministrazione riterrà possibile pronunciarsi concretamente sulle casistiche di interesse dei contribuenti**.

